



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**la CORTE d'APPELLO di ANCONA**  
**sezione LAVORO**

in persona dei magistrati:

**dott. Vincenzo Pio Baldi** presidente  
**dott.ssa Angela Quitadamo** consigliere  
**dott.ssa Arianna Sbano** giudice applicato rel.

Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del **15 aprile 2021**, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221 co. 4 D.L. 34/20 convertito in L. n. 77/2020; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. **320** del Ruolo Generale Lavoro dell'anno **2019** promossa con ricorso in appello depositato il 29.7.2019 da

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]  
CRISTIANA e dell'avv. [redacted] ([redacted]) elettivamente domiciliata  
presso i recapiti telematici [redacted]

APPELLANTE

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA LUCA  
elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO 25 60122 ANCONA

CONVENUTO/I

avverso la sentenza n. 76/2019 del 27 febbraio 2019 del Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del lavoro:

**CONCLUSIONI: come in atti**

**M O T I V A Z I O N E**

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del lavoro, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellante, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società opponente al pagamento della somma di € [redacted] in favore di [redacted]

Il primo giudice riteneva dovuto il pagamento al [redacted] ex agente e district manager della

[ ] della somma di euro [ ] mensili, trattandosi di somma pacificamente riconosciuta dalla preponente per tutta la durata del rapporto, come da estratti conto provvigionali prodotti in atti.

Pertanto, tale compenso fisso doveva riconoscersi anche per i mesi di novembre e dicembre, fino alla cessazione del rapporto avvenuta in data 21.12.2016, per la somma complessiva di euro [ ]

Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata con l'opposizione e volta ad ottenere il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale dell'agente, la stessa veniva respinta per mancanza di una adeguata deduzione e prova del danno, rimasto anche non quantificabile.

Avverso tale sentenza interpone appello l'originaria opponente [ ] lamentando, innanzitutto, l'omesso accoglimento dei mezzi istruttori richiesti, l'omessa concessione di termine per la loro integrazione ed anche il mancato utilizzo dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c..

Lamenta, inoltre, l'erroneità della sentenza, essendosi il giudice basato su di una mail espressamente disconosciuta e non essendo sussistente alcun accordo modificativo del contratto di agenzia stipulato dalle parti.

Ritiene, poi, sussistente la violazione da parte del [ ] del contratto di agenzia, avendo egli operato, in costanza di rapporto, anche per altre compagnie del settore, in violazione dell'obbligo di esclusiva, sottratto clientela e collaboratori, nonché utilizzato indebitamente il logo aziendale su facebook. Per ciò che concerne la quantificazione del danno, il giudice avrebbe dovuto far uso dell'equità ai sensi dell'art. 1226 c.c..

Lamenta, infine, parte appellante l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno e su quella, subordinata, di restituzione della somma di [ ] euro pagata a titolo di rimborsi spese durante il rapporto, nonché l'illegittima condanna alle spese.

Resiste in giudizio l'appellato che chiede, invece, il rigetto dell'appello, da ritenersi anche inammissibile.

La causa è stata posta in decisione con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 co. 4 D.L. 34/2020 e le parti hanno depositato le note richieste.

L'appello, deciso allo stato degli atti, è da ritenersi infondato.

La decisione del giudice di primae curae appare, infatti, correttamente motivata e coerente con le risultanze documentali.

È pacifico, infatti, che all'ex agente [ ] sin da ottobre 2015 (ossia sin dall'inizio del rapporto, v. fatture in atti) sia sempre stata riconosciuta la somma fissa mensile di euro [ ] ad espresso titolo di rimborso spese area manager (v. estratti conto allegati in atti dalla stessa appellante).

Seppure è vero che tale compenso non compare nelle tabelle allegate al contratto di agenzia contenenti le condizioni economiche pattuite (si consideri però che il contratto prodotto da [ ] non pare contenere anche l'incarico di district manager pacificamente attribuito), tuttavia, la relativa pattuizione trova ragione nel contenuto di una mail prodotta dall'appellato, proveniente dal Direttore commerciale della [ ], con la quale si dava atto degli accordi alla data del 24 agosto 2015 (ossia circa un mese prima della sottoscrizione del contratto).

Da tale mail si evince, infatti, che, per l'incarico di district manager (indicato con la sigla dm), al [ ] sarebbe stata riconosciuta la provvigione del 20% (riportata infatti nell'allegato A1 del contratto) più [ ] + [ ] euro rimborso automobile + [ ] euro ufficio + rimborso spese, ossia esattamente i [ ] euro fissi che compaiono in ogni fattura mensile da ottobre 2015 in poi, nonché nei relativi estratti conto provvigionali.

L'avvenuto disconoscimento di tale e-mail da parte della [ ] d'altronde, non appare efficace, atteso che non ne sono state specificate le ragioni, se riguardanti l'indirizzo e-mail, la mancanza di poteri del direttore commerciale o quant'altro (secondo la giurisprudenza il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime, sicché ad essa trova applicazione anche il principio secondo la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; v. Cass. n. 27633 del 30/10/2018; n. 11606 del 14/05/2018).

D'altronde, vi sono plurimi indizi che depongono per la effettiva e reale pattuizione di tale emolumento fisso, essendo stata effettuata la corresponsione costante della relativa somma, contenuta sia negli estratti conto provvigionali emessi dalla [ ] sia nelle fatture da questa emesse per conto del [ ], come si legge in calce ad ognuna di queste.

La stessa appellante, poi, ammette che si trattava di somme corrisposte per spirito di liberalità a fronte di richiesta di rimborso spese avanzate dall'agente, sicché non si vede perché, considerato il perdurante svolgimento dell'incarico anche nei mesi di novembre e dicembre 2016, facendo uso della medesima struttura, tali rimborsi non debbano essere più riconosciuti.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, anche in questo caso appare del tutto corretta la pronuncia del primo giudice che ha ritenuto la stessa non accoglibile, osservando come, anche a voler dare per provate le violazioni contrattuali contestate all'agente (ma significativamente neppure esplicitate nella missiva di risoluzione del contratto), alcuna prova del danno emerga dagli atti.

Al fine di provare il danno subito, l'appellante si era, infatti, limitata alla produzione di un documento (doc.19 allegato al ricorso) contenente un mero elenco di numeri, privo di alcun preciso riferimento, di intestazione o sottoscrizione.

Anche laddove fosse stata ammessa la prova testimoniale richiesta in ricorso volta ad ottenere conferma del fatto che “dei 5628 punti di fornitura acquisiti da Enean dalla rete vendita gestita dal Sig. [ ], 2206 punti hanno esercitato il diritto di recesso per passare ad altro trader e 708 di questi 2206, quindi oltre oltre il 30% di detti punti sono passati ad [ ] Energia” e che, poi, nel periodo successivo alla risoluzione del mandato di agenzia con il Sig. [ ] “ben 743 punti di fornitura sono passati ad altro trader, di cui 188 sono migrati in Enel [ ]”, tuttavia, tali dati, di per sé, non appaiono significativi di alcun danno, mancando, come sostenuto dal primo giudice, l'indicazione del numero “fisiologico” dei recessi dei clienti (in altri periodi o per altre zone), al fine di evidenziarne l'esorbitanza in concomitanza delle condotte addebitate ed, in secondo luogo, il valore (medio) dei singoli contratti, al fine di rendere in qualche modo determinabile (quantomeno presuntivamente ed equitativamente) il lamentato danno.

Il fatto, poi, che una buona percentuale di recessi sia avvenuta in favore di [ ] Energia, compagnia per la quale si sostiene avrebbe lavorato il [ ], è anch'esso dato assolutamente non

significativo, considerando che si tratta notoriamente del principale o, quanto meno, di uno dei maggiori fornitori di energia elettrica in Italia.

La mancata ammissione della prova testimoniale sul citato doc. 19 non ha, dunque, causato alcun vulnus alle possibilità di difesa dell'appellante, la quale neppure potrebbe lamentare alcuna violazione dell'art. 421 c.p.c., atteso che, come da orientamento consolidato, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi solo allorché le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte.

Implicitamente respinta deve, poi, intendersi anche la domanda subordinata di restituzione della somma complessiva di € [redacted], corrisposta dalla [redacted] S.p.A per il periodo gennaio/ottobre 2016 quale contributo per le spese relative anche alla gestione dell'ufficio, seppure priva di specifica argomentazione.

Ebbene, anche in questo caso, il rigetto va confermato atteso che non è stato contestato all'agente, nei mesi predetti, il mancato svolgimento dell'attività di procacciamento di affari, anzi, positivamente documentata in atti alla luce degli estratti provvigionali emessi dalla preponente (contenenti anche la corresponsione di generosi premi).

Considerando, dunque, che l'attività di agenzia era svolta necessariamente attraverso l'utilizzo dei propri uffici, del tutto ingiustificata sarebbe la pretesa di ripetizione dei rimborsi forfettariamente riconosciuti per tale voce, quand'anche l'agente, a latere dell'attività per la [redacted], avesse svolto dei corsi di formazione (non meglio precisati in atti, quanto a contenuto, frequenza e collocazione temporale) per altri fornitori di energia.

Per ciò che, infine, concerne il regolamento delle spese di lite, l'appello si presenta infondato anche sul punto, atteso che, seppure è vero che si è in presenza di una ipotesi di (parziale) reciproca soccombenza che avrebbe potuto, in astratto, giustificare, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., la compensazione, parziale o integrale, delle spese, tuttavia, si tratta di facoltà, non di obbligo per il giudice, il quale, anche in presenza di una soccombenza reciproca può decidere di non compensare, anche in nessuna misura, le spese (v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020).

Nel caso di specie, il potere discrezionale del giudice appare essere stato correttamente esercitato nel valutare la prevalente soccombenza dell'[redacted] attesa la notevole differenza tra la parziale vittoria di quest'ultima, quale opponente, che ha visto unicamente ridurre il suo debito da [redacted],00 a [redacted],00 e la parziale vittoria dell'opposto che ha ottenuto, non solo il pagamento di euro [redacted],00 ma il rigetto della domanda riconvenzionale per euro [redacted].

L'appello va, di conseguenza, respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado seguono pure il criterio della soccombenza, venendo liquidate come da dispositivo, dandosi atto dei presupposti per il pagamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002).

**P. Q. M.**

**La Corte, definitivamente decidendo:**

- **respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;**

- **condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di questo grado che liquida in euro 6.615,00 per compenso professionale, oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge;**
- **dichiara che per l'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002).**

**Così deciso in Ancona, 15 aprile 2021**

Il Giudice applicato est.  
Dott. ssa Arianna Sbano

Il Presidente  
Dott. Vincenzo Pio Baldi